

S T A T U T O

Fondazione amici di AMCA

Articolo 1 Nome e sede

Sotto il nome “Fondazione Amici di AMCA” è costituita una fondazione conformemente agli art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Giubiasco.

Eventuali trasferimenti di sede in un'altra località della Svizzera necessitano del consenso dell'Autorità di vigilanza competente.

Articolo 2 Scopo della fondazione

Scopo della fondazione è sostenere e promuovere l'attività dell'Associazione per l'aiuto medico al Centro America (AMCA) nella realizzazione dei suoi progetti, agendo in particolare, separatamente o in collaborazione con AMCA, nella raccolta di fondi e di finanziamenti pubblici e privati da destinare in modo esclusivo all'attività di AMCA.

La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.

Articolo 3 Patrimonio

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dal versamento della somma di CHF 10'000.— da parte del fondatore Cavalli Francesco (Franco).

Lo stesso fondatore si riserva di effettuare ulteriori elargizioni destinate ad incrementare il patrimonio della fondazione, dopo la sua costituzione.

Il patrimonio della Fondazione sarà inoltre incrementato dagli ulteriori fondi e finanziamenti ricevuti da donatori privati e da enti pubblici.

Articolo 4 Organizzazione

Gli organi della fondazione sono: il Consiglio di fondazione e l'Ufficio di revisione.

Articolo 5 Consiglio di fondazione e relativa composizione

Il Consiglio di fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento.

Il Consiglio di fondazione è composto di al massimo undici membri fra persone fisiche e persone giuridiche: esso nomina al proprio interno il presidente e il segretario-cassiere.

I membri del Consiglio di fondazione vengono designati dai fondatori all'atto della costituzione della fondazione. Del Consiglio di fondazione deve sempre far parte il presidente pro tempore o comunque un membro del comitato di AMCA.

La sostituzione dei membri dimissionari o deceduti, dopo la costituzione della Fondazione, spetta al Consiglio di fondazione.

Articolo 6 Costituzione e attività del Consiglio di fondazione

La durata del mandato è di 5 anni, con possibilità di rielezione.

In caso di dimissioni anticipate di un membro del Consiglio di fondazione, la nomina del suo sostituto per il periodo restante avviene tramite elezione. Il nuovo membro succede al proprio predecessore fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Articolo 7 Competenze

Il Consiglio di fondazione svolge le attività pertinenti la Fondazione. Rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio.

Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non sono stati espressamente delegati ad altri organi.

In particolare il Consiglio di fondazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:

- direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione;
- definizione di un regolamento sull'assegnazione dei diritti di firma e di rappresentanza della Fondazione;
- elezione del Consiglio di fondazione e dell'Ufficio di revisione;
- tenuta dei libri contabili conformemente al Codice delle obbligazioni;
- approvazione del rendiconto annuale.

Il Consiglio di fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti i dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio, nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione stesso, il quale dovrà far pervenire la relativa notifica all'Autorità di vigilanza competente.

Il Consiglio di fondazione ha facoltà, salvo per gli obblighi non trasmissibili elencati al secondo capoverso di questo articolo, di trasferire ad uno o più membri oppure a terzi le singole competenze.

Articolo 8 **Assemblea del Consiglio di fondazione / Delibere**

Il Consiglio di fondazione si riunisce ogni qual volta risultasse necessario per il perseguimento degli scopi della fondazione.

Il Consiglio di fondazione è convocato ad opera del suo Presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, di regola 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio di fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, la trattanda si considera respinta.

Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la notifica verbale. L'invio delle delibere tramite lettera circolare deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione redige un protocollo delle discussioni e delibere: il protocollo di approvazione del rendiconto annuo e di ulteriori importanti delibere deve essere inoltrato all'Autorità di vigilanza.

Articolo 9 **Contabilità**

L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio di fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di fondazione inoltra all'Autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Ufficio di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio stesso, nonché l'eventuale elenco titoli.

Articolo 10 **Ufficio di revisione**

Il Consiglio di fondazione designa per la durata di due anni l'Ufficio di revisione che può essere una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'Ufficio di revisione presenta al Consiglio di fondazione entro il 31 marzo di ogni anno la propria relazione scritta sul bilancio e sul conto economico dell'anno precedente, destinato all'Autorità di vigilanza. L'Ufficio di revisione deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate nello statuto e nei regolamenti della Fondazione e gli scopi della Fondazione.

L'Ufficio di revisione deve informare il Consiglio di fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.

Il Consiglio di fondazione può chiedere all'Autorità di vigilanza l'esonero dall'obbligo di designare un Ufficio di revisione quando siano adempiute le condizioni previste dall' art. 1 dell'Ordinanza concernente l'Ufficio di revisione delle fondazioni.

Articolo 11 Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente autorità cantonale che fa capo all'Ufficio di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale con sede a Muralto.

Articolo 12 Modifica dello Statuto. Scioglimento della Fondazione

Le modificazioni dello statuto sono disciplinate dalla legislazione vigente (art. 85 e 86 CC).

Le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Fondazione, previa decisione unanime del Consiglio di fondazione, devono essere sottoposte per l'approvazione all'Autorità di vigilanza.

In ogni caso le modificazioni dovranno sempre rispettare le volontà espresse dal fondatore.

Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) ed esclusivamente con il consenso dell'Autorità di vigilanza.

In caso di scioglimento della Fondazione il suo eventuale residuo patrimonio dovrà essere devoluto all'Associazione per l'aiuto medico al Centro America, il quale sarà tenuto a utilizzarlo esclusivamente per il conseguimento degli scopi della fondazione, scegliendo la forma giuridica che più si adatta a gestire questo fondo.

Articolo 13 Registro di commercio e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel Registro di commercio competente del Cantone ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorità competente.

Bellinzona, 24 agosto 2013

Il Consiglio di fondazione:

Antonini Roberto
Branda Mario
Carobbio Guscelli Marina
Cavalli Franco
Fretta Rossini Giulia
Gianferrari Fernando
Marty Dick
Morinini Cristina
Rezzonico Giorgio
Veglio Pietro